



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARRANGER A
SUPPORTO DELLA FORMAZIONE DI UN BASKET BOND A GARANZIA REGIONALE.
PR FESR 2021/2027, PRIORITA’ 2**

**ALLEGATO 7 - SCHEMA DI CONTRATTO
(ACCORDO DI FINANZIAMENTO)**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARRANGER A SUPPORTO DELLA FORMAZIONE DI UN BASKET BOND A GARANZIA REGIONALE. PR FESR 2021/2027, PRIORITA’ 2
CIG 98219999FA - CUP E41C23000380009
(SCHEMA DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO)

TRA

la Regione Emilia-Romagna, codice fiscale, nella persona del, dott., domiciliato... per la carica in Viale Aldo Moro,

E

l’Impresa, con sede, iscritta all’albo delle Banche al n., capitale sociale Euro interamente versato, Registro delle imprese die codice fiscale, partita IVA, (eventuale) in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (“RTI”) con, costituita in Italia, con sede legale in via, capitale sociale € interamente versato, partita iva, codice fiscale, e iscrizione al registro delle imprese di numero nella sua qualità di giusta procura rilasciata in data rep. n. autenticata nella firma dal dott., Notaio in, allegata in originale al presente atto, di seguito “Arranger”,

PREMESSO CHE

- Con Delibera n. 291 del 28 febbraio 2023, la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha stabilito di realizzare un’operazione a sostegno dell’accesso al credito delle Imprese del territorio, in particolare favorendo l’utilizzo di forme di finanziamento alternative al credito bancario, mediante la costituzione, di un apposito fondo di garanzia (“Fondo di Garanzia *minibond*”) finanziato con risorse del PR FESR 2021-2027, finalizzato a sostenere con risorse pubbliche il collocamento presso investitori istituzionali di un portafoglio di minibond (Basket bond Emilia-Romagna) emessi da Imprese dell’Emilia-Romagna.
- Il Fondo di Garanzia *minibond* è inizialmente dotato di 25 milioni di euro di risorse a valere sul PR FESR 2021-2027, a sostegno di un’operazione di portafoglio di ammontare pari a 100 milioni di euro; è tuttavia prevista l’eventualità di un incremento della dotazione del Fondo di Garanzia con risorse derivanti dai rientri dell’operatività degli strumenti finanziari attivati, da Fondi SIE, dal bilancio regionale, nonché per effetto dell’ottenimento di altri apporti finanziari da parte di soggetti nazionali ed europei; la Regione Emilia-Romagna, pertanto, intende riservarsi la facoltà di modificare l’appalto, per durata e importo, con un conseguente incremento del valore del portafoglio fino ad un importo massimo di 200 milioni di euro, a

fronte di un incremento della dotazione del Fondo di Garanzia *minibond* fino ad un totale massimo di 50 milioni di euro.

- Il capitolato di gara e la Scheda Prodotto e la reportistica esemplificativa ad esso allegate, tutti parte integrante della documentazione di gara, descrivono in dettaglio le caratteristiche dell'operazione *basket bond* Emilia-Romagna e del Fondo di Garanzia *minibond*, nonché il contenuto minimo dell'informativa periodica prevista.
- Con determina a contrarre n. 5402 del 14/03/2023, il dirigente del Settore Affari generali e giuridici, strumenti finanziari, regolazione ed accreditamenti ha disposto di procedere all'affidamento del servizio di *arranger* tramite procedura aperta.
- I/le servizi/attività che l'*arranger* dovrà espletare devono rispondere alle caratteristiche dell'operazione finanziaria in oggetto, che prevede la sottoscrizione/acquisto dei *minibond* emessi dalle Imprese, la costituzione dello SPV, e il collocamento delle *notes* emesse dallo SPV.
- in data si è provveduto all'invio del bando di gara per la Pubblicazione al GUUE ("Bando);
- in data è stata pubblicata la documentazione di gara costituita dal Bando, dal disciplinare di gara ("Disciplinare"), dal capitolato tecnico ("Capitolato") e dagli allegati sulla piattaforma telematica di Intercent-ER al link.....;
- in seguito all'espletamento della gara d'appalto per il servizio di *arranger* l'impresa è risultata vincitrice e di conseguenza con(provvedimento) del le è stato aggiudicato l'appalto del servizio di *arranger* per l'importo complessivo di IVA esclusa;
- l'impresa ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € a mezzo garanzia fideiussoria emessa in data dalla Società
- l'impresa ha stipulato l'allegata polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 103, del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto con la Compagnia assicuratrice di

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente accordo di finanziamento le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (PREMESSE ED ALLEGATI)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di finanziamento. In caso di divergenza, le previsioni della documentazione della procedura di gara prevarranno sul presente Accordo di finanziamento ivi incluse le premesse e gli allegati.

Art. 2 (LEGGE APPLICABILE E DEFINIZIONI)

1. Il presente Accordo di finanziamento è regolato dalla legge italiana, dagli atti di gara emanati dalla Regione Emilia-Romagna e deve essere eseguito nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento.
2. Ai fini del presente Accordo di finanziamento, e in coerenza con la procedura, i seguenti termini avranno, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi di seguito attribuito:
 - a) Agenzia ECAI: una agenzia di rating ESMA inclusa nell'elenco redatto dalla External Credit Assessment Institutions (ECAI);
 - b) arranger: l'operatore finanziario che risulta aggiudicatario della gara di cui alle premesse del presente Accordo di finanziamento e che svolge le attività meglio indicate all'art. 11 del Capitolato;
 - c) Avvio delle procedure di recupero: data di invio di una intimazione di pagamento;
 - d) cash collateral: la garanzia reale finanziaria pubblica diretta e a prima richiesta, costituita con fondi del Fondo di Garanzia minibond, a garanzia del portafoglio di minibond ai termini e condizioni indicati al successivo articolo 12;
 - e) Accordo di finanziamento: il presente accordo di finanziamento, stipulato tra l'arranger e Regione Emilia-Romagna all'esito della procedura di gara, indetta da quest'ultima, come indicato nelle premesse;
 - f) Documentazione Finanziaria: documentazione relativa alla Operazione, ivi inclusa quella che sottoscrive l'Impresa emittente;
 - g) Fondo di Garanzia minibond o FGM: il fondo di garanzia attivato in attuazione dell'OP 2 del PR-FESR 2021- 2027;
 - h) Inadempimento: in relazione a ciascuna Impresa emittente, il mancato adempimento, in tutto o in parte, dell'obbligo di pagare gli interessi e rimborsare il capitale e pagare ogni altro importo che siano dovuti ed esigibili in relazione al relativo minibond che non sia rimediato entro i termini previsti nella relativa Documentazione Finanziaria e comunque entro 30 giorni a far tempo dalla data del predetto mancato adempimento;
 - i) Investimenti: investimenti in attivi materiali, consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature, ovvero in attivi immateriali, ossia in attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale;
 - j) Investitore: l'Investitore Principale ovvero ogni altro Investitore Istituzionale che abbia manifestato interesse e deciso di sottoscrivere le note;
 - k) Investitori Istituzionali: indica Banche, Società di gestione del risparmio (SGR) e Società di investimento a capitale variabile (SICAV) autorizzati dalla Banca d'Italia ad esercitare in Italia

il servizio di gestione collettiva del risparmio, Intermediari finanziari ex art. 106 TUB, Enti pubblici nonché ogni altro soggetto che sia un "investitore qualificato" (come definito ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Finanza e dal Regolamento Intermediari adottato con delibera 20307 del 2018 e sue successive modifiche ed integrazioni), che abbiano manifestato interesse e successivamente deciso di investire a proprio rischio e con risorse proprie;

- l) Investitore Principale: l'Investitore che sottoscriverà la maggioranza relativa delle note e che prende parte attiva alla negoziazione della documentazione individuato nell'Offerta Tecnica possibilmente in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che ha firmato in data 30/09/2022 un protocollo con la Regione Emilia-Romagna e ha indicato nel proprio piano industriale l'interesse a supportare i basket bond Regionali. L'intervento di Cassa Depositi e Prestiti resta comunque subordinato ai propri organi deliberanti;
- m) Invito: indica il documento predisposto e pubblicato a cura dell'arranger, previa approvazione del Comitato di Governance del FGM, che contiene i termini e condizioni di presentazione della manifestazione di interesse per l'Operazione da parte delle Imprese;
- n) Mandato di Arranging: ciascun mandato di arranging conferito dalle Imprese che intenderanno partecipare all'operazione all'arranger; disciplina, inter alia, l'importo e le modalità di pagamento del compenso dovuto da ciascun Emittente all'arranger in conformità a quanto previsto al successivo articolo 8;
- o) Metodo di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie: metodo disciplinato dalla Comunicazione della Commissione n.155/02 del 20/06/2008 "sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
- p) Microimprese: le imprese qualificate come tali secondo l'allegato 1 al Regolamento n. 651/2014;
- q) minibond: i prestiti obbligazionari senior unsecured emessi (anche sotto forma di titoli di debito) da Imprese emittenti con le caratteristiche indicate all'art. 11 del presente Accordo di finanziamento;
- r) minibond in Default: ciascun minibond in relazione al quale si sia verificato un inadempimento;
- s) minibond in Default Potenziale: ciascun minibond in relazione al quale si sia verificato il mancato rispetto, in tutto o in parte, di uno o più obblighi rilevanti previsti ai sensi della relativa Documentazione Finanziaria (diversi dall'obbligo di pagare gli interessi e/o rimborsare il capitale e/o pagare ogni altro importo dovuti ed esigibili in relazione al relativo minibond) che non sia stato rimediato entro i termini previsti nella relativa Documentazione Finanziaria e comunque entro 210 giorni a far tempo dalla data del predetto mancato rispetto. Trascorsi i

- predetti 210 giorni senza che il predetto mancato rispetto sia stato rimediato, entro i successivi 15 giorni devono essere pagati gli interessi e rimborsato il capitale e pagato ogni altro importo dovuti in relazione al relativo minibond; in mancanza, si verifica un Inadempimento;
- t) note: i titoli asset backed a ricorso limitato sui minibond che verranno emessi dallo SPV e sottoscritti dagli Investitori, al fine di finanziare il pagamento del prezzo di sottoscrizione di ciascun minibond da parte dello SPV alla relativa Impresa emittente;
 - u) Obbligazioni Garantite: ha il significato attribuito a tale termine all'articolo 12 del presente Accordo di finanziamento;
 - v) Offerta Economica: l'offerta economica presentata dall'arranger nell'ambito della gara di cui alle premesse del presente Accordo di finanziamento, con i criteri di cui all'art. ... del Disciplinare, nella quale viene indicato il ribasso offerto dall'arranger rispetto al valore convenzionale dell'appalto di cui all'art. 8 del presente Accordo di finanziamento e del Disciplinare e sulla base della quale l'arranger è risultato aggiudicatario dell'affidamento;
 - w) Offerta Tecnica: l'offerta tecnica, comprensiva dei relativi allegati, presentata dall'arranger nell'ambito della gara di cui alle premesse del presente Accordo di finanziamento nella quale viene illustrato il piano di lavoro dell'arranger e sulla base della quale l'arranger è risultato aggiudicatario dell'affidamento;
 - x) Operazione: la transazione descritta all'articolo 3 del presente Accordo di finanziamento;
 - y) PMI: le imprese qualificate come tali secondo l'allegato 1 al Regolamento n. 651/2014; sono escluse le Microimprese;
 - z) Imprese emittenti: le imprese emittenti i minibond e che risultino avere al momento di ammissione del minibond nel portafoglio o nello Slot dell'Operazione una sede operativa nella Regione Emilia-Romagna, con esclusione delle Microimprese;
 - aa) Portafoglio Intermedio: portafoglio di minibond costituito in occasione di una sessione intermedia di emissione di minibond;
 - bb) Portafoglio Finale: portafoglio di minibond costituito alla scadenza di cui all'art. 11, co. 1;
 - cc) Regione: la Regione Emilia-Romagna;
 - dd) Regolamento n. 1407/2013: il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 marzo 2013, n. 83;
 - ee) Regolamento n. 651/2014: il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 16 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

- ff) Slot: sessione intermedia di emissioni di minibond, la quale conduce alla costituzione di un Portafoglio Intermedio di minibond;
- gg) SPV: lo Special Purpose Vehicle costituito ai sensi della Legge 130/1999, che sottoscrive o acquista i minibond e che si finanzia emettendo le note che saranno sottoscritte dagli Investitori.

Art. 3 (DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE)

1. L'Operazione ammessa a finanziamento sul PR FESR 2021-2027 è la seguente: minibond emessi da Imprese operanti in Emilia-Romagna e garantiti dal cash collateral vengono sottoscritti o acquistati da uno SPV che li costituisce in portafoglio e ne finanzia la sottoscrizione o l'acquisizione mediante l'emissione di note le quali vengono sottoscritte dagli Investitori.
2. Lo strumento è attuato attraverso la logica di portafoglio secondo la quale i minibond vengono sottoscritti da un SPV e ha la finalità di rendere disponibili alle Imprese risorse finanziarie.
3. L'Operazione è attuata con fondi pubblici limitatamente alla costituzione del cash collateral e, pertanto, nella realizzazione della stessa verrà comunque salvaguardato l'interesse pubblico, in ragione delle normative rilevanti.

Art. 4 (OGGETTO E FINALITA' DELL'ACCORDO)

1. Il presente Accordo di finanziamento disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e l'arranger, selezionato al fine di dare attuazione agli interventi della Regione destinati a sostenere l'accesso delle Imprese dell'Emilia-Romagna a fonti di finanziamento alternative al credito bancario (minibond).

Art. 5 (OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI)

1. L'Accordo di finanziamento viene stipulato subordinatamente alla piena e incondizionata conoscenza delle Parti delle condizioni e dei termini contenuti nel Capitolato, nei documenti ad esso allegati e nel Disciplinare, nonché nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica, contenenti condizioni e termini che l'arranger deve garantire nell'esecuzione del presente Accordo di finanziamento; documenti i quali tutti sono considerati parte integrante dell'accordo di finanziamento medesimo. Il Codice degli Appalti si applica al presente Accordo di finanziamento nei limiti in cui sia richiamato dal Disciplinare.

Art. 6 (DURATA)

1. Le attività di cui all'art. 11 che precede hanno inizio dalla data verbale di avvio del servizio e hanno durata complessiva fino alla chiusura della operazione di cartolarizzazione, sia per quanto attiene alle PMI emittenti i Minibond che per quanto riguarda gli investitori dalla sottoscrizione del Contratto stimata in un massimo di 75 mesi e si concluderà alla data del 31/12/2029. A partire dal 01/01/2030 non sarà più possibile procedere ad alcuna nuova emissione ma resterà valida l'applicazione dell'accordo di finanziamento ai basket bond ancora in essere a quella data e fino

alla definitiva estinzione degli ammortamenti sottostanti relativi ai minibond emessi, nonché alla soluzione dei contenziosi in essere.

2. A partire dal 01/01/2030 non sarà più possibile procedere ad alcuna nuova emissione ma resterà valida l'applicazione dell'accordo di finanziamento ai basket bond ancora in essere a quella data e fino alla definitiva estinzione degli ammortamenti sottostanti relativi ai minibond emessi, nonché alla soluzione dei contenziosi in essere.
3. Le attività di cui al presente accordo hanno inizio dalla data del verbale di avvio del servizio e hanno durata complessiva fino alla chiusura della operazione di cartolarizzazione, sia per quanto attiene alle imprese emittenti i minibond che per quanto riguarda gli investitori, per la durata dell'accordo di finanziamento e comunque fino alla definitiva estinzione dell' "Operazione" e delle obbligazioni pendenti.

**Art. 7 (CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO – COSTI A CARICO
DELL'ARRANGER E COSTI A CARICO DELLE IMPRESE)**

1. Fermo il rispetto delle disposizioni previste nel Bando, nel Capitolato e nel Disciplinare, l'arranger si impegna ad osservare il piano di lavoro illustrato in sede di Offerta Tecnica e gli standard di qualità ivi rappresentati. L'esecuzione delle previsioni di cui all'Offerta Tecnica e la qualità del servizio svolto saranno oggetto di verifica da parte della Regione Emilia-Romagna nel corso dell'esecuzione del accordo di finanziamento in conformità a quanto previsto dal Capitolato e dal Disciplinare.
2. Potrà farsi ricorso ad appositi software tool informatici, ove necessario forniti da società specializzate, con la finalità di facilitare la raccolta e la gestione dei rapporti (ivi incluse le manifestazioni di interesse) con le Imprese in relazione alla loro partecipazione all'Operazione.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 8 del presente accordo di finanziamento, il compenso dell'arranger include:
 - costi di strutturazione ed eventuale collocamento delle note;
 - costo del legale dell'arranger;
 - costo del legale degli Investitori;
 - costo per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di sottoscrizione dei minibond;
 - costo per la costituzione del pegno a favore dello SPV;
 - costo Monte Titoli per il censimento dello SPV e il censimento delle note;
 - costo una tantum relativo ai servizi pluriennali prestati dagli agenti dello SPV (a mero titolo esemplificativo: Servicer, Rappresentante dei Portatori dei Titoli, Computation Agent, Cash Manager, Corporate Servicer, Paying Agent Account Bank, Custodian Bank, eventualmente Monitoring Agent, ecc.);
 - costi relativi alle procedure di recupero dei crediti deteriorati.

4. Sono, inoltre, costi a carico delle Imprese emittenti i seguenti ulteriori costi:

a) costi una tantum:

- Costi legali per la *capacity opinion* relativa alle Imprese emittenti;
- Costi notarili relativi alle delibere di emissione dei *minibond*;
- Costi una tantum per l'ottenimento del *rating*;
- Costo Monte Titoli per il censimento delle Imprese emittenti e dei *minibond*;
- Agente delle Imprese emittenti per il pagamento dei *minibond* e Banca Agente per il pagamento dei *minibond*;

b) costi ricorrenti:

- costo Agente per il pagamento dei *minibond*;
- costo banca agente per il pagamento dei *minibond*;
- costo canone annuo Monte Titoli;
- costo mantenimento del *rating*
- costo certificazione bilanci.

c) componente onerosa della commissione di garanzia, nella misura calcolata dall'arranger ai sensi dell'art. 10 del capitolato, ove non incorporata nella cedola dei *minibond*.

5. È facoltà dell'arranger indicare un'Agenzia di Rating ECAI che rilascerà il rating alle Imprese partecipanti all'Operazione, secondo condizioni economiche di maggior favore; resta inteso che le Imprese emittenti potranno avvalersi di una diversa Agenzia di Rating ECAI.

6. Le spese ricorrenti relative agli agenti dello SPV saranno ricomprese nel costo della cedola del *minibond* e indicati dall'arranger.

Art. 8 (COMPENSO A FAVORE DELL'ARRANGER)

1. In considerazione della natura e tipologia dell'operazione, il compenso spettante all'arranger per l'espletamento dei servizi di cui al presente Accordo di finanziamento è costituito dalla percentuale di Commissione offerta in sede di gara, che lo stesso arranger percepirà dalle Imprese emittenti. Il compenso sarà pari al [...%] del valore di ogni *minibond* e comprenderà le attività oggetto del presente Accordo di finanziamento, come meglio dettagliato nel Mandato di Arranging. Il compenso sarà a totale carico delle Imprese emittenti, e sarà corrisposto solo in caso di esito positivo della sottoscrizione del *minibond*.

2. Nulla sarà dovuto a titolo di compenso dalla Regione Emilia-Romagna in favore dell'arranger. Il compenso complessivo percepito dall'arranger non potrà essere aumentato, fatti salvi i casi previsti dagli art. 9 "Adeguamento corrispettivi", art. 12 "Attivazione dell'intervento della Regione Emilia-Romagna" comma 1 e art. 22 "Varianti contrattuali" del presente Accordo di finanziamento.

3. In ogni caso, il valore del compenso sulla base delle risorse del Fondo di Garanzia minibond attualmente disponibili - pari a Euro 25.000.000,00 - è pari a Euro 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00) corrispondente al 3,00 % del valore complessivo massimo delle emissioni previsto in euro 100.000.000,00 (Euro centomilioni/00). A maggior chiarimento, la percentuale del,...% risulta dalla applicazione della riduzione dello,...% offerto dall'arranger aggiudicatario sulla percentuale del 3,00% prevista nel Bando di gara.
4. Detto compenso è determinato prevedendo l'ipotesi in cui il valore complessivo delle emissioni raggiunga l'ammontare massimo previsto di euro 100.000.000,00 (euro centomilioni/00). Ove tale ammontare non sia raggiunto il compenso dovrà intendersi ridotto e dovrà essere calcolato sul minor importo complessivo oggetto delle emissioni, sempre nel rispetto della percentuale sopra indicata.
5. Tale compenso sarà regolato con riferimento a ciascuna Impresa emittente nel relativo Mandato di Arranging.
6. Il suddetto compenso rappresenterà, dunque, tutto quanto dovuto dalle imprese emittenti, nell'ambito della operazione minibond, in relazione all'attività dell'arranger, senza possibilità per l'arranger di pretendere null'altro, né in corso di rapporto, né alla sua estinzione.
7. Il corrispettivo omnicomprendente del servizio si intende offerto dall'arranger in base ai calcoli di propria convenienza a completo suo rischio; il corrispettivo del servizio, quindi, è da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.
8. Il suddetto compenso, determinato in base alla percentuale di commissione offerta in sede di gara, sarà a carico delle imprese emittenti, e verrà corrisposto solo in caso di esito positivo del collocamento.
9. Il compenso indicato in sede di gara non potrà subire variazione alcuna.
10. Trattandosi di prestazione di natura intellettuale, non sono previsti oneri di natura interferenziale e non si provvede alla redazione del DUVRI; i costi della sicurezza sono pari ad euro 0,00 (zero).
11. Le spese ricorrenti relative agli agenti dello SPV saranno ricomprese nel costo della cedola del minibond e calcolati dall'arranger.
12. In ogni caso, nulla sarà dovuto dalla Regione Emilia-Romagna, in favore dei soggetti tutti coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione, a nessun titolo e per alcuna ragione.

Art. 9 (ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI)

1. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti (D.L.gs. 50/2016 s.m.i.).

2. Il prezzo dei corrispettivi (Percentuale di commissione di gestione offerta in sede di gara) rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata del Contratto, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore o dell'Amministrazione Contraente potrà procedere alla revisione dei corrispettivi.
3. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione.
4. Ai fini del calcolo della variazione, il parametro di riferimento sarà la variazione dell'indice **ISTAT NIC ECOICOP a 5 cifre** (12621 "Spese bancarie e finanziarie", fonte ISTAT: <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=23048>) in misura non superiore alla differenza tra l'ultimo indice disponibile al momento della richiesta di revisione prezzi e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
5. Per le revisioni prezzi successive alla prima, il prezzo di partenza di ciascuna revisione sarà l'ultimo in vigore per il servizio.
6. In caso di variazione in diminuzione dell'indice di riferimento, la variazione è applicata, fatto salvo il prezzo offerto in sede di gara, al di sotto del quale la variazione in diminuzione non sarà applicabile.
7. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, previa istruttoria.
8. La revisione dei corrispettivi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità successiva alla prima.
9. Il Fornitore potrà applicare l'incremento dei prezzi riconosciutogli limitatamente ai servizi da eseguire, a decorrere dalla data di adozione dell'apposito atto da parte della Regione Emilia-Romagna.
10. Delle revisioni sarà data comunicazione al Fornitore.

Art. 10 (OPERATIVITA' DELL'ARRANGER)

1. L'arranger provvede a strutturare l'Operazione di cui alla presente procedura, entro il termine di cui al successivo articolo 11, comma 3.
2. Il termine di cui al paragrafo precedente potrà essere prorogato dalla Regione Emilia-Romagna ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 11 (COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO DI MINIBOND)

1. L'importo massimo del Portafoglio Finale di minibond, da strutturare mediante utilizzo delle risorse indicate alle premesse dell'Accordo di finanziamento, è pari a 100 milioni di euro, salvo modifica dell'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016.

2. L'arranger ha la facoltà, in accordo con gli Investitori, di strutturare l'Operazione con una o più sessioni di emissioni di Slot. Per ogni Slot, il Portafoglio Intermedio di minibond, considerato congiuntamente agli eventuali precedenti Portafogli Intermedi di minibond, deve avere le caratteristiche indicate ai commi 4 e 5 del presente articolo.
3. Qualora l'arranger, alla scadenza dei 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, costituisca un Portafoglio Finale di importo inferiore a 100 milioni di euro, la fase di costituzione del portafoglio, salvo proroghe concesse dalla Regione Emilia-Romagna, si intenderà comunque conclusa alla predetta data per un importo pari all'ammontare complessivo dei minibond effettivamente emessi. Conseguentemente, sarà ricalcolato il corrispondente importo della dotazione finanziaria pubblica destinata alla costituzione del cash collateral.
4. Il Portafoglio Finale di minibond, salvo quanto indicato al successivo comma 8, dovrà essere costituito da un insieme di minibond aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) sono emessi da Imprese emittenti in possesso dei requisiti previsti nel Capitolato e nella scheda prodotto ad esso allegata sub A;
 - b) il taglio medio dei minibond in portafoglio, inteso come rapporto tra l'ammontare del portafoglio e il numero delle Imprese emittenti, non deve superare 4 milioni di euro (ferma restando la tolleranza del 10%);
 - c) il prezzo di emissione deve essere alla pari;
 - d) il rimborso deve essere amortising, con preammortamento massimo di 24 mesi e durata massima di 8 anni, comprensivo di preammortamento;
 - e) il tasso di interesse può essere fisso o variabile; il tasso di Interesse e/o il costo finanziario del minibond viene determinato in base al merito di credito dell'Impresa emittente, e alle condizioni di mercato del singolo Slot.
 - f) i minibond devono essere senior unsecured;
 - g) la garanzia pubblica copre fino al 100% delle perdite fino ad un massimo del cash collateral disponibile (25% del portafoglio);
 - h) non viene acquisita, a garanzia dei minibond, alcuna garanzia reale, assicurativa o personale diversa dal cash collateral, ad eccezione di eventuali garanzie personali infragruppo, a condizione che la concessione della predetta garanzia, richiesta degli Investitori, sia di volta in volta illustrata dall'arranger alla Regione Emilia-Romagna;
 - i) il costo della garanzia pubblica è calcolato dall'arranger in base a quanto descritto all'art. 10 del Capitolato. Nel caso in cui la garanzia non sia riconosciuta a titolo gratuito, l'impresa versa la commissione dovuta al FGM.
5. Il rating delle Imprese deve essere rilasciato da una Agenzia ECAI e non deve essere inferiore a BB-.

6. La provvista ottenuta mediante emissione dei minibond deve essere destinata alla copertura del fabbisogno per investimenti, materiali e immateriali, coerenti con quanto previsto dalle azioni 2.1.2, 2.2.2, 2.4 e 2.6 del PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027, effettuati nella regione Emilia-Romagna con eventuale quota a sostegno del circolante accessorio o funzionale agli investimenti, in misura non superiore al 30%; all'acquisizione di quote societarie, solo se strumentale alla crescita del business e fermo quanto previsto nella Scheda prodotto allegata sub A al presente capitolato.
7. È escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti.
8. Quanto previsto nei precedenti commi relativamente alle caratteristiche dei minibond, nonché in relazione ai requisiti delle Imprese emittenti, fatta eccezione per il requisito dimensionale e per la presenza della sede operativa nella Regione Emilia-Romagna, potrà essere modificato sulla base del diverso accordo tra l'arranger e la Regione Emilia-Romagna nell'interesse del successo dell'Operazione, sulla base delle mutevoli condizioni del mercato del credito, previo parere favorevole del Comitato di Governance del FGM.

Art. 12 (ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

1. La fase di costituzione del Portafoglio Finale di minibond (fino all'importo massimo di euro 100 milioni) deve concludersi entro 24 mesi dal verbale di avvio del Servizio, salvo proroga concessa dalla Regione Emilia-Romagna.
2. La Regione Emilia-Romagna provvederà, entro la data di firma dei documenti dell'Operazione di volta in volta sottoscritti in relazione a ciascun eventuale Slot, ad accreditare le risorse del Fondo di Garanzia minibond, per un importo pari al 25% dell'ammontare aggregato del Portafoglio di minibond costituito a tale data fino ad un massimo, inizialmente di euro 25.000.000,00, sul conto corrente dell'arranger aperto presso e remunerato alle condizioni di mercato.
3. L'arranger, alla data di costituzione di ciascun Portafoglio Intermedio o del Portafoglio Finale, costituirà (con una disciplina che tenga conto dell'interesse degli Investitori e dell'interesse della Regione Emilia-Romagna) un pegno o altro vincolo equivalente in favore dello SPV sul conto di cui al paragrafo 2 che precede, secondo quanto sarà meglio previsto nella relativa Documentazione Finanziaria e in ogni caso in tempo utile per consentire il perfezionamento dell'Operazione relativamente ad ogni eventuale Slot.
4. Gli interessi prodotti dal denaro costituito in cash collateral ai sensi del precedente paragrafo 2, confluiti nel cash collateral, saranno utilizzati come previsto all'art. 7 del Capitolato.
5. La restituzione del cash collateral alla Regione Emilia-Romagna (e quindi la liberazione delle somme dal vincolo costituito sul conto di cui al comma 2 che precede) avverrà proporzionalmente all'ammortamento del portafoglio di minibond (pari passu), e inizierà una volta che il "saldo del cash collateral" in giacenza sul conto di cui al comma 2 che precede sarà pari al 100% degli

“importi a quel momento dovuti e non ancora rimborsati” rispetto ai minibond complessivamente emessi. Per il predetto conteggio, sia il predetto “saldo del cash collateral” che i predetti “importi a quel momento dovuti e non ancora rimborsati” saranno considerati al netto della quota-parte degli importi dei minibond in Default ancora da rimborsare per i quali non sia stato utilizzato il cash collateral e degli importi dei minibond in Default Potenziale ancora da rimborsare. Ciascuna data di svincolo sarà identificabile in ciascuna data di pagamento interessi e/o capitale sulle note. La restituzione del cash collateral alla Regione Emilia-Romagna avverrà in quote annuali, entro il mese di maggio dell’esercizio successivo.

Art. 13 (RECUPERO CREDITI ED ESCUSSIONE CASH COLLATERAL)

1. In caso di Inadempimento di un’Impresa emittente, lo SPV utilizza il cash collateral a copertura degli importi dovuti dalla relativa Impresa emittente ai sensi del relativo minibond a titolo di capitale e/o a titolo di interessi (le “Obbligazioni Garantite”), secondo quanto previsto ai paragrafi che seguono.
2. In caso di Inadempimento di un’Impresa emittente, nel rispetto della disciplina applicabile, lo SPV, tramite gli agenti preposti, deve avviare, entro 30 giorni lavorativi dalla rilevazione dell’Inadempimento, le procedure di recupero del credito inviando all’Impresa emittente inadempiente, tramite PEC, o raccomandata A/R, o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, l’intimazione di pagamento delle somme indicate al paragrafo 1 che precede. Entro ulteriori 10 giorni lavorativi lo SPV, tramite gli agenti preposti, deve comunicare alla Regione Emilia-Romagna l’avvio delle procedure di recupero.
3. Trascorsi 60 giorni dalla data di Avvio delle procedure di recupero ed entro 180 giorni da tale data senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dell’Impresa emittente, lo SPV potrà procedere immediatamente con l’escussione di una porzione del cash collateral di importo pari all’importo dell’Obbligazione Garantita rimasta inadempita dalla relativa Impresa emittente e qualora costituito ai sensi dell’art 12, paragrafo 3, che precede, potrà procedere immediatamente con l’escussione del pegno, anche parziale (a fronte di ciascuna escussione parziale il pegno continuerà a mantenere la propria validità ed efficacia per le Obbligazioni Garantite residue).
4. I recuperi su minibond in Default per l’effetto dell’Inadempimento dei quali sia stato utilizzato in tutto o in parte il cash collateral saranno impiegati dallo SPV, anche nell’interesse della Regione Emilia-Romagna nel rispetto delle normative rilevanti per ricostituire in tutto, o per la relativa quota parte, il cash collateral nei limiti dell’ammontare massimo di cash collateral come di volta in volta determinato secondo quanto previsto dall’articolo 12, paragrafo 2 che precede. I recuperi di cui al presente paragrafo 4 sono da intendersi al netto dei costi e spese (ragionevolmente

- sostenuti e debitamente documentati) relativi alle attività di recupero svolte dall'arranger o dai suoi incaricati nell'interesse della Regione Emilia-Romagna e, eventualmente, degli Investitori.
5. Fermo restando quanto precede, in caso di importi recuperati (al netto delle spese e dei costi in proposito sostenuti dallo SPV o dai suoi incaricati) e/o rimborsati in relazione a minibond in Default per cui non sia stato effettuato alcun prelievo a valere sul cash collateral, tramite eventualmente escussione del pegno costituito secondo l'art 12, paragrafo 3 che precede, tali importi non saranno utilizzati a ripristino del cash collateral e costituiranno parte dei fondi disponibili da parte dello SPV da utilizzarsi per il rimborso delle note ovvero per il pagamento degli agenti o per altri costi.
 6. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 4, resta in ogni caso inteso tra le Parti che l'arranger è obbligato in solido con l'emittente inadempiente, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, fino alla dichiarazione di inesigibilità del credito.
 7. In generale, in ogni caso in cui un'Impresa emittente si renda inadempiente rispetto alle condizioni che devono sussistere e permanere affinché essa possa beneficiare (indirettamente) della protezione pubblica riconosciuta, il relativo minibond continuerà ad essere assistito dal cash collateral, ma tale Impresa emittente dovrà versare alla Regione Emilia-Romagna un importo pari all'aiuto pubblico ricevuto, espresso in termini di ESL, calcolato in relazione al relativo minibond, maggiorato degli interessi pari all'interesse legale, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo dell'ESL.

Art. 14 (OBBLIGHI A CARICO DELL'ARRANGER)

1. L'arranger, nell'adempimento delle obbligazioni assunte, da qualificarsi quali obbligazioni di mezzi e non di risultato (fermo restando quanto espressamente previsto all'art. 8, comma 1, del presente accordo di finanziamento), deve usare la diligenza professionale richiesta dalla natura della prestazione dovuta.
2. È obbligo dell'arranger, per tutta la durata dell'incarico, mantenere inalterata la composizione del gruppo di lavoro, così come indicato nell'Offerta; qualora emergesse la necessità di sostituire uno o più dei componenti del Gruppo di lavoro, l'arranger dovrà tempestivamente proporre alla Regione Emilia-Romagna, esperti in possesso di idonee qualifiche e competenze anche in considerazione dello stato di avanzamento dell'Operazione, accompagnando tale richiesta con il relativo Curriculum Vitae, e acquisire entro 30 giorni autorizzazione scritta dalla Regione Emilia-Romagna, che non può essere irragionevolmente negata.
3. A conclusione dell'Operazione, l'arranger porterà a conoscenza della Regione Emilia-Romagna il dettaglio e la quantificazione del vantaggio finanziario ottenuto grazie alla protezione pubblica

e trasferito integralmente alle Imprese emittenti; vantaggio corrispondente come descritto all'art. 10 del Capitolato.

Art. 15 (OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'ARRANGER)

1. L'*arranger* dovrà inviare alla Regione Emilia-Romagna, in aggiunta alla reportistica prevista nell'allegato B al Capitolato, entro 30 giorni dall'emissione di ciascuno slot una comunicazione relativa a:
 - a) la chiusura delle fasi di costruzione dello Slot con una sintetica descrizione delle attività prodromiche svolte dall'*arranger* e dalle Imprese emittenti i *minibond*;
 - b) l'ammontare complessivo dello Slot o, se del caso, del portafoglio di *minibond*;
 - c) relativamente a ciascun *minibond*: importo emesso; durata; piano di ammortamento; condizioni economiche, espresse in termini di tasso di remunerazione;
 - d) relativamente a ciascuna Impresa emittente:
 - le informazioni anagrafiche;
 - l'intensità di aiuto ad essa concessa, calcolata dall'*arranger* sulla base dei criteri di calcolo dell'ESL conformi alla regolamentazione europea e sulla base della metodologia applicabile;
 - il rating, con relativo report;
2. Inoltre, l'*arranger* farà in modo che la documentazione contrattuale dell'Operazione preveda l'obbligo, da parte dei diversi agenti dello SPV, di inviare alla Regione Emilia-Romagna, con periodicità almeno semestrale, lo stesso set informativo fornito agli Investitori, che conterrà almeno i seguenti elementi:
 - a) il periodico report di rating per ciascuna Impresa emittente (se aggiornato dalla Agenzia ECAI);
 - b) report periodici relativi ai *minibond* rispetto ai quali si sia verificato un Inadempimento e che siano stati qualificati come *minibond* in Default;
 - c) ogni evento di cui lo SPV, per il tramite dei propri agenti, abbia ricevuto comunicazione da parte delle Imprese emittenti, rilevante ai fini dell'attivazione dell'intervento di protezione del rischio di credito offerto attraverso il *cash collateral* dalla Regione Emilia-Romagna;
3. Le informative e reportistiche di cui ai paragrafi precedenti dovranno essere trasmesse in formato elettronico.

Art. 16 (ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PUBBLICITA')

1. L'*arranger* si obbliga a garantire che sulla documentazione riguardante le attività di comunicazione istituzionale e l'emissione dei *minibond* (ad es. accordo di finanziamento di sottoscrizione, regolamento del *minibond*, mandato, manifestazione di interesse) sia riportata la

dicitura: "Fondo Garanzia *minibond* Emilia-Romagna" a valere sul PR FESR 2021-2027, nonché il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione, informazione e pubblicità previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 e descritti all'art. 11 punto g.11 del Capitolato.

2. L'*arranger* collabora con la Regione Emilia-Romagna alla promozione dell'iniziativa presso le Imprese dell'Emilia-Romagna.
3. Le Parti concordano le modalità e i contenuti delle iniziative di pubblicizzazione dell'Operazione che ciascuna di esse intende porre in essere.

Art. 17 (OBBLIGHI A CARICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

1. Regione Emilia-Romagna provvede a:
 - a) rendere disponibile il cash collateral, secondo quanto previsto nel presente Accordo di finanziamento e mantenere destinate all'Operazione le relative somme;
 - b) fornire la massima collaborazione all'*arranger*;
 - c) istituire un Gruppo di lavoro interno (costituito da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna) che collaborerà con l'*arranger*;
 - d) promuovere con enti/soggetti gli incontri che si renderanno opportuni, anche su proposta dell'*arranger*.

Art. 18 (VERIFICHE E CONTROLLI)

1. La Regione Emilia-Romagna si riserva il diritto di verificare attraverso appositi controlli periodici a campione l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; in casi particolari la Regione si riserva di fare controlli puntuali in ogni momento. A tal fine, l'*arranger*, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La Regione Emilia-Romagna contesta formalmente le eventuali non conformità riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta dando all'*arranger* un termine non inferiore a 30 giorni per presentare le opportune osservazioni evidenziando le eventuali azioni correttive che intende porre in essere, specificandone i relativi tempi di realizzazione. La Regione Emilia-Romagna si impegna a prendere in considerazione, in buona fede e correttezza, le osservazioni e le azioni correttive proposte dall'*arranger*, chiedendo eventuali integrazioni e chiarimenti ai fini di una compiuta valutazione delle stesse, nel rispetto dei citati criteri di buona fede e correttezza.
3. La Regione Emilia-Romagna si riserva, infine, ove all'esito del contraddittorio di cui al punto precedente le non conformità evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere l'Accordo di finanziamento, restando in essere le obbligazioni contrattuali accese, fino al loro definitivo esaurimento.
4. L'*arranger* è tenuto a custodire la documentazione, necessaria al corretto monitoraggio dell'utilizzo delle somme messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, che potrà essere verificata a campione presso l'*arranger* stesso, nel rispetto della normativa applicabile ai Fondi

SIE. Si riporta a seguire, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la documentazione da custodire: le richieste di partecipazione all'Operazione da parte delle Imprese e la documentazione attestante il rispetto dell'ordine cronologico nelle attività di istruttoria di ammissibilità formale e le verifiche effettuate dall'*arranger* sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto nella scheda prodotto allegato A al Capitolato e nell'invito a presentare manifestazioni di interesse.

Art. 19 (STRUTTURE E RISORSE UMANE IMPIEGATE)

1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 14, comma 1, per l'esecuzione delle attività e l'adempimento degli obblighi scaturenti, direttamente e indirettamente, dal presente Accordo di finanziamento, l'*arranger* provvede con le strutture e le risorse umane qualificate. In relazione alle risorse umane impegnate nell'esercizio delle attività di cui al presente Accordo di finanziamento, l'*arranger* è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dal presente Accordo di finanziamento e comunque dalla normativa fiscale, tributaria, previdenziale ed assicurativa.

Art. 20 (DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO – AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA')

1. Il direttore dell'esecuzione del accordo di finanziamento è il dott./la dott.ssa; eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente all'*arranger*.
2. L'*arranger* è tenuto ad avviare l'esecuzione del Accordo di finanziamento celermente, secondo quanto stabilito nell'Offerta Tecnica e nella documentazione di gara, anche in accordo con la Regione Emilia-Romagna; qualora l'*arranger* non adempia, la Regione Emilia-Romagna ha facoltà di procedere alla risoluzione del Accordo di finanziamento.
3. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione dell'accordo di finanziamento in contraddittorio con l'*arranger*; il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del accordo di finanziamento e dall'*arranger*. Il verbale conterrà un programma di massima delle emissioni, sia dal punto di vista dei tempi, sia delle somme relative ai minibond emessi.

Art. 21 (SOSPENSIONE DELL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO)

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo di finanziamento, il direttore dell'esecuzione, previa informativa all'*arranger* che avrà facoltà di presentare osservazioni in merito alla causa di sospensione, ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi e con le modalità di cui al paragrafo 1, per cause di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

3. Al di fuori dei casi previsti dai paragrafi 1 e 2, il responsabile del procedimento nominato dalla Regione Emilia-Romagna, previa informativa all'arranger che avrà facoltà di presentare osservazioni in merito alla causa di sospensione, può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'Accordo di finanziamento nei limiti e con gli effetti previsti dalla legge, in quanto compatibili. In ogni caso la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario, ferma restando la facoltà di recesso in capo all'arranger ai sensi del successivo articolo 29, comma 2.
4. Il direttore dell'esecuzione dell'Accordo di finanziamento, con l'intervento dell'arranger, compila il verbale di sospensione, indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del accordo di finanziamento, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione dell'Accordo di finanziamento senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'arranger. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione dell'Accordo di finanziamento non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
5. I verbali di ripresa dell'esecuzione del accordo di finanziamento, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'arranger ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini di cui al paragrafo 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Accordo di finanziamento, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 22 (VARIANTI CONTRATTUALI)

1. La Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà di modificare l'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 qualora disponga dei necessari Fondi. In tale caso, il valore complessivo del compenso dell'Arranger sarà proporzionalmente ridefinito fino ad un importo massimo di 6.000.000,00 corrispondente al 3% del valore massimo dell'operazione di cartolarizzazione, pari a Euro 200.000.000,00 a fronte della disponibilità del Fondo di Garanzia pari ad Euro 50.000.000,00 (Euro cinquantamiloni/00).
2. A maggior chiarimento, la percentuale del,% risulta dalla applicazione della riduzione dello,% offerto dall'Arranger aggiudicatario sulla percentuale del 3,00% posta a base di gara.
3. Per la disciplina delle varianti introdotte dalla Regione Emilia-Romagna, fermo restando quanto previsto al precedente art. 12, comma 1, si applicano le previsioni di legge.
4. Nessuna variazione o modifica al Accordo di finanziamento può essere introdotta dall'Arranger, se non disposta dal direttore dell'esecuzione del Accordo di finanziamento e preventivamente

approvata dalla Regione Emilia-Romagna nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legge applicabile.

5. Le Parti si impegnano a formalizzare per iscritto qualsiasi variante al presente Accordo di finanziamento che costituirà parte integrante dello stesso e al cui perfezionamento l'efficacia della variante resta subordinata.

Art. 23 (DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO)

1. È vietata la cessione del presente accordo di finanziamento sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario nullo di diritto.
2. Rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Regione Emilia-Romagna solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
3. L'accordo di cessione dei crediti, di cui al paragrafo 2, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Regione Emilia-Romagna, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Regione Emilia-Romagna. L'accordo di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la Regione Emilia-Romagna può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'accordo di finanziamento di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Regione Emilia-Romagna.

Art. 24 (TUTELA DEI LAVORATORI)

1. L'arranger e gli eventuali subappaltatori sono tenuti, nell'esecuzione del presente Accordo di finanziamento, ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 25 (SICUREZZA)

1. L'arranger s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Art. 26 (ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'ARRANGER)

1. L'arranger elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nell'accordo di finanziamento di appalto.

Art. 27 (RISOLUZIONE DELL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO PER INADEMPIMENTO)

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento, considerato di non scarsa importanza, rispetto alle obbligazioni oggetto del Accordo di finanziamento, la Regione Emilia-Romagna provvede a mettere formalmente in mora, tramite PEC, l'arranger, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al paragrafo 1, la Regione Emilia-Romagna procede a dichiarare la risoluzione dell'Accordo di finanziamento, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso l'arranger ha diritto di percepire dalle Imprese emittenti, secondo quanto concordato nel Mandato di Arranging, il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui all'art. 8 del presente accordo di finanziamento.
3. Il responsabile del procedimento, nel caso di ritardo immotivato dell'attività prevista, potrà disporre un eventuale ridimensionamento del fondo, salvaguardando le operazioni in corso e le previsioni di utilizzo del Fondo.

Art. 28 (CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA)

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'articolo 27, la Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo di finanziamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a tutto rischio dell'arranger, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, accertata con provvedimento definitivo e inoppugnabile, da parte dell'*arranger* nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. violazione dei limiti e delle previsioni relative alla misura del compenso di cui all'art. 8 del presente Accordo di finanziamento;
 - c. ingiustificata sospensione delle prestazioni contrattuali;
 - d. subappalto non autorizzato;
 - e. cessione in tutto o in parte del accordo di finanziamento a terzi;
 - f. mancato rispetto, accertato con provvedimento definitivo e inoppugnabile, ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Regione Emilia-Romagna presso l'*arranger*, di non conformità che potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità delle

- prestazioni contrattuali svolte e/o rischi di danni economici e/o di immagine all'Amministrazione stessa;
- h. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'articolo 32, paragrafo 3, del presente Accordo di finanziamento;
 - i. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto ovvero la modifica non preventivamente autorizzata di uno o più membri del Gruppo di lavoro dell'*arranger*, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 2;
 - j. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito di quanto previsto dai documenti della procedura e dall'offerta tecnica;
 - k. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti indicati nell'Offerta Tecnica, senza deroga documentata da parte della Regione Emilia-Romagna;
 - l. mancato rispetto ripetuto, accertato con provvedimento definitivo e inoppugnabile, degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - m. violazione grave della Normativa Privacy come definita al seguente articolo 35.
2. L'Accordo di finanziamento è risolutivamente condizionato all'eventuale acquisizione di informativa antimafia interdittiva, così come previsto dall'art. 92 comma 5 del d.lgs. del 06/09/2011 n. 159.
 3. I casi elencati saranno contestati all'*arranger* per iscritto dalla Regione Emilia-Romagna, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
 4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Regione Emilia-Romagna non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'*arranger* di qualsivoglia natura.
 5. Nel caso di risoluzione, la Regione Emilia-Romagna si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'*arranger* il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del accordo di finanziamento; in tal caso all'*arranger* può essere corrisposto da parte delle Imprese emittenti, il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui all'art. 8 del presente Accordo di finanziamento.
 6. L'*arranger* si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente Accordo di finanziamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempimento da parte della Regione Emilia-Romagna rispetto all'obbligo di costituzione del cash collateral secondo quanto previsto

nell'art. 11, comma 2 che precede. La risoluzione si verificherà, senza necessità di pronuncia giudiziale, nel momento in cui la Regione Emilia-Romagna riceverà la comunicazione da parte dell'arranger mediante lettera raccomandata A.R. e/o a mezzo PEC (Posta elettronica certificata) a mezzo della quale viene comunicata l'intenzione dell'arranger medesimo di volersi avvalere del relativo rimedio. Resta fermo in ogni caso il diritto dell'arranger al ristoro dei danni sofferti, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante.

Art. 29 (RECESSO)

1. È facoltà della Regione Emilia-Romagna recedere tramite PEC unilateralmente dall'Accordo di finanziamento in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio.
2. È facoltà dell'arranger recedere tramite PEC qualora la Regione Emilia-Romagna sospenda il presente Accordo di finanziamento ai sensi dell'art. 21 per un periodo superiore a 2 mesi consecutivi, o nel caso si verifichi quanto previsto al precedente articolo 28, o in caso di inadempimento da parte della Regione Emilia-Romagna secondo quanto previsto all'art. 18 del presente Accordo di finanziamento protratto per più di 1 mese. E' fatto salvo il diritto dell'arranger di ricevere dalle Imprese emittenti il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Accordo di finanziamento. Il termine di 1 mese non si applica nel caso di mancata costituzione del cash collateral, secondo quanto previsto nel Capitolato e nell'Accordo. Resta fermo in ogni caso il diritto dell'arranger al ristoro dei danni sofferti, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante.

Art. 30 (RESPONSABILITA')

1. L'arranger, in relazione agli obblighi assunti con il presente Accordo di finanziamento, espressamente solleva la Regione Emilia-Romagna da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Regione Emilia-Romagna, sia dell'arranger, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'Accordo di finanziamento stesso.
2. L'arranger sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a dolo o colpa grave del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni.
3. La Regione Emilia-Romagna è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'arranger durante l'esecuzione del Accordo di finanziamento, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo riconosciuto dalle Imprese emittenti.

Art. 31 (CAUZIONE DEFINITIVA)

1. L'arranger è obbligato a costituire idonea garanzia, ai sensi dell'art. 103 del Codice degli Appalti, per un valore pari al 10% (dieci per cento) del compenso omnicomprendivo offerto, calcolato secondo quanto previsto all'art. 8 del presente accordo.
2. La garanzia di cui al precedente comma copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo di finanziamento, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Emilia-Romagna ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
3. Ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del Codice degli Appalti, decorso il termine di cui al precedente articolo 12, paragrafo 1, la garanzia fideiussoria di cui al paragrafo 1 è svincolata in ragione dell'effettivo importo del portafoglio dei minibond in modo che la garanzia definitiva sia costituita sempre nella misura pari al 10% del compenso espresso in percentuale dell'arranger (____%) sul portafoglio dei minibond. Tale svincolo, ove sussistano i requisiti affinché sia effettuato, verrà operato ad ogni semestre a decorrere dal primo anniversario del completamento del portafoglio di minibond ed emissione delle relative note su richiesta dell'arranger, senza necessità di nulla osta da parte della Regione Emilia-Romagna.
4. La garanzia dovrà essere mantenuta per l'intera durata dell'Operazione.
5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'arranger dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Regione Emilia-Romagna.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo, la Regione Emilia-Romagna ha facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo di finanziamento, previa comunicazione all'arranger mediante PEC.
7. Nel caso di integrazione dell'accordo di finanziamento, l'arranger deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
8. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel Disciplinare. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dell'art. 93, comma 7, del Codice degli Appalti per la garanzia provvisoria.

Art. 32 (PENALI)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 2, in caso di ritardo nell'espletamento della prestazione, e qualora non sia stata concessa dalla Regione Emilia-Romagna una eventuale proroga, verrà applicata per ogni giorno, decorrente dalla ricezione della definitiva formalizzazione della contestazione da parte della Regione Emilia-Romagna di cui all'art. 18,

paragrafo 2, la penale di euro/giorno 100,00 (cento/00) per i primi 30 (trenta) giorni per ogni giorno di ritardo; a decorrere dal trentunesimo giorno, la penale è determinata in euro/giorno 200,00 (duecento/00) per ogni successivo giorno.

2. Nel caso in cui l'arranger non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Regione Emilia-Romagna, la stessa provvederà ad applicare le penali previste nel presente Accordo di finanziamento, trattenendo l'importo delle medesime dalla cauzione definitiva.
3. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la Regione Emilia-Romagna procede a dichiarare la risoluzione del presente Accordo di finanziamento, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 33 (COMUNICAZIONI)

1. Qualsiasi comunicazione o avviso da effettuarsi in relazione al presente Accordo di finanziamento dovrà effettuarsi per iscritto, tramite posta elettronica certificata (eventualmente anche senza firma digitale), e prenderà efficacia dalla ricezione della stessa agli indirizzi di seguito indicati, ovvero al diverso indirizzo comunicato da ciascuna delle Patti con le modalità indicate dal presente articolo:

(i) se a Regione Emilia-Romagna: Dott.....email:..... PEC

(ii) se all'arranger: Dott. email:; PEC

Art. 34 (PROPRIETA' DEI PRODOTTI)

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate dall'arranger nel corso dell'espletamento dell'accordo di finanziamento sono di proprietà esclusiva della Regione Emilia-Romagna.
2. L'arranger dovrà comunicare preventivamente alla Regione Emilia-Romagna l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 35 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Il Trattamento dei dati viene effettuato in osservanza GDPR e della normativa privacy vigente; La Regione Emilia-Romagna è il titolare del trattamento e redigerà l'informativa ai sensi artt. 13 e 14 GDPR, dalla quali risulti anche che l'Arranger è responsabile del trattamento dei dati ai sensi

dell'art.28 GDPR. L'Arranger aggiornerà i suoi registri delle attività di trattamento ai sensi art.30 GDPR, nelle sezioni dedicate agli obblighi di legge derivanti dal trattamento e protezione dei dati personali.

Art. 36 (TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. L'arranger assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 37 (SPESE CONTRATTUALI)

1. L'imposta di bollo virtuale e l'eventuale imposta di registro del accordo di finanziamento e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'arranger.

Art. 38 (CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE)

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001, l'arranger non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Regione Emilia-Romagna che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Emilia-Romagna, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 39 (DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE)

1. Nella realizzazione del servizio oggetto del presente Accordo di finanziamento vanno rispettati, ove compatibili con la normativa di settore applicabile all'*arranger*, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del presente Accordo di finanziamento.
2. L'*arranger* prende atto degli obblighi di pubblicità e trasparenza connessi alla stipula del presente Accordo di finanziamento sussistenti in capo alla Regione Emilia-Romagna per effetto della normativa vigente ed autorizza espressamente la Regione Emilia-Romagna, al fine dell'assolvimento dei medesimi, alla divulgazione dei contenuti dell'incarico e alla pubblicazione

sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna della ragione sociale dell'arranger aggiudicatario e dei corrispettivi liquidati al medesimo.

Art. 40 (CONFLITTI DI INTERESSE E INCOMPATIBILITA')

1. Per tutta la durata dell'incarico l'arranger deve adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti d'interesse e/o di situazioni che possano comportare l'insorgere dei predetti conflitti d'interesse o di incompatibilità nei confronti delle Amministrazioni coinvolte.

Art. 41 (OBBLIGHI DI RISERVATEZZA)

1. L'arranger si impegna a trattare con la massima riservatezza ogni informazione confidenziale che riceverà dalla Regione Emilia-Romagna, ovvero da soggetti terzi, impegnandosi ad utilizzare con la massima correttezza e diligenza le notizie assunte e la documentazione ricevuta.
2. L'arranger si impegna a mantenere riservati tutti i dati o fatti inerenti la Regione Emilia-Romagna, nonché ai terzi, dei quali potrà venire a conoscenza a motivo dell'incarico conferito e a non diffonderle anche successivamente al venir meno dell'efficacia dello stesso, salvo che non siano divenute di dominio pubblico o non sia chiamato a ciò in base a precise richieste da parte delle competenti Autorità.
3. Nessuna dichiarazione riguardante il presente incarico e l'attività svolta potrà essere rilasciata a terzi senza il preventivo consenso della Regione Emilia-Romagna. I contenuti dell'accordo di finanziamento, i rapporti scritti e tutti i documenti redatti in tale contesto non potranno essere divulgati e sono destinati esclusivamente alla Regione Emilia-Romagna ed ai soggetti terzi ai quali la Regione Emilia-Romagna e l'arranger abbiano congiuntamente convenuto il rilascio di tali informazioni. Non costituisce deroga al principio ora enunciato l'autorizzazione espressamente concessa dalla Regione Emilia-Romagna all'arranger a rilevare ogni sorta di informazione ed a produrre qualsiasi documento connesso all'incarico assegnato nonché all'attività della Regione Emilia-Romagna in adempimento a richieste di informazioni provenienti dall'Autorità Pubblica e/o collegate a prescrizioni finalizzate a garantire una pista di controllo chiara ai sensi dell'art. 69, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'Allegato XIII dello stesso RDC ("Elementi obbligatori per la pista di controllo per gli strumenti finanziari"). Restano fermi gli obblighi di informazione che derivassero dalla legge o da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
4. L'arranger è tenuto a vincolare collaboratori, advisors e terzi al rispetto dei vincoli di riservatezza, rispondendo verso la Regione Emilia-Romagna dell'inadempimento di costoro.

Art. 42 (CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Regione Emilia-Romagna e l'arranger, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione dell'accordo di

finanziamento che al termine dell'accordo di finanziamento stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. 43 (ALLEGATI ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO)

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di finanziamento i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:
- Capitolato d'Appalto e documenti ad esso allegati;
 - Disciplinare di gara;
 - Documentazione tecnica offerta in sede di gara: offerta tecnica ed offerta economica.

Luogo, data _____

Per l'affidatario	Per la Regione Emilia-Romagna
_____	_____

ALLEGATO 1

ALLO SCHEMA DI CONTRATTO (ACCORDO DI FINANZIAMENTO) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARRANGER A SUPPORTO DELLA FORMAZIONE DI UN BASKET BOND A GARANZIA REGIONALE. PR FESR 2021/2027, PRIORITA' 2 CIG 98219999FA - CUP E41C23000380009

TRA

Regione Emilia-Romagna con sede legale a Bologna, Via Aldo Moro _____, in persona _____
(di seguito nominata, per brevità, anche "**Amministrazione**");

E

Società _____ sede legale in _____ via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____ al n. _____, P. IVA/C.F. _____ domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del Direttore/Procuratore/Legale Rappresentante, nato/a a _____ il _____, e residente a in Via _____, giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominato, per brevità, "**Fornitore**");

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Legge applicabile e definizioni), Articolo 4 (Oggetto e finalità dell'Accordo), Articolo 6 (Durata), Articolo 8 (Compenso a favore dell'Arranger), Articolo 9 (Adeguamento dei corrispettivi), Articolo 11 (Costituzione del portafoglio Minibond), Articolo 14 (Obblighi a carico dell'Arranger), Articolo 23 (Divieto di cessione del Accordo di finanziamento e cessione dei crediti), Articolo 27 (Risoluzione dell'Accordo di finanziamento per inadempimento), Articolo 28 (Clausole di risoluzione espressa), Articolo 29 (Recesso), Articolo 31 (Cauzione definitiva), Articolo 32 (Penali), Articolo 35 (Trattamento dei dati personali), Articolo 36 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 37 (spese contrattuali), Articolo 42 (Controversie e foro competente).

Sottoscritto digitalmente
IL FORNITORE

ALLEGATO 2

ALLO SCHEMA DI CONTRATTO (ACCORDO DI FINANZIAMENTO)

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARRANGER A SUPPORTO DELLA FORMAZIONE DI UN BASKET BOND A GARANZIA REGIONALE. PR FESR 2021/2027, PRIORITA' 2 CIG 98219999FA - CUP E41C23000380009

Accordo (semplificato) per il trattamento di dati personali

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra la Regione Emilia-Romagna e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Premesse

- (A) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato 1: Glossario.
- (B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.
- (C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679
- (D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- (E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.
- (F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Le Parti convengono quanto segue:

1. Descrizione del trattamento

1.1 Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

1.2 Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Dipendenti/Consulenti | <input type="checkbox"/> Minori |
| <input type="checkbox"/> Utenti | <input type="checkbox"/> Persone vulnerabili |
| <input type="checkbox"/> Soggetti che ricoprono cariche sociali | <input type="checkbox"/> Migranti |
| <input type="checkbox"/> Beneficiari o assistiti | <input type="checkbox"/> Studenti maggiorenni |
| <input type="checkbox"/> Pazienti | <input type="checkbox"/> Lavoratori |

Cittadini

1.3 Categorie di dati personali trattati

Dati personali di natura particolare

Dati personali comuni

Dati personali relativi a condanne penali e reati

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dell'Ente;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2.5 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento sia tenuto alla raccolta di dati personali per conto dell'Ente, lo stesso deve somministrare agli interessati l'informativa per il trattamento dei dati personali utilizzando il fac-simile messo a disposizione dal Titolare.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.4 Il Responsabile del trattamento utilizza postazioni client e strumenti il cui accesso è subordinato all'inserimento di credenziali di autenticazione;

3.5 Il Responsabile non utilizza credenziali non nominative per l'accesso ai propri sistemi;

3.6 Il Responsabile adotta policy per la gestione sicura delle informazioni e dei dispositivi informatici, per il controllo di accesso, per la risposta agli incidenti e per la conservazione dei dati;

3.7 Il Responsabile del trattamento, in caso di trattamenti effettuati con strumenti non telematici, adotta misure adeguate (quali ad es. la chiusura a chiave di armadi e cassetti, archivio ad accesso controllato ecc.) atte a prevenire l'accesso di soggetti non autorizzati ai dati personali trattati.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Documentazione e rispetto

6.1 Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

6.2 Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti

clausole.

6.3 Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

6.4 Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

6.5 Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

7.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

7.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

7.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell'area economica europea

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

8.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

9. Assistenza al Titolare del trattamento

9.1 Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

9.2 Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.

10. Notifica di una violazione dei dati personali

10.1 In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli

articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

10.2 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

- i. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- ii. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- iii. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

10.3 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);

b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;

c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

11. Inosservanza delle clausole e risoluzione

11.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

11.2 Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

- i. il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- ii. il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- iii. il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.

11.3 Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

11.4 Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

12. Responsabilità e manleva

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante

per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

Il Titolare del trattamento

(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del trattamento

(Firmato digitalmente)